



**SINDACATO PROFESSIONALE
HUMAN CARING SANITA'
SHC SARDEGNA
Cf 97825410018**

Spett.le Cooperativa,

Lago e Nuraghe Soc. Coop. Sociale

lagoenuraghesoccoopsociale@cgn.legalmail.it

Unione dei Comuni del Coros

protocollo@pec.unionechoros.it

Comune di Gonnoscodina

protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

e.pc alla **Cooperativa ADI 2009**

Oggetto: Riscontro su rettifica del 02/02/2026 e trasferimento ferie residue ex art. 2112 c.c.

Spett.le Cooperativa,

in riferimento alla comunicazione di rettifica trasmessa da ADI 2009 in data 02/02/2026, indirizzata anche alle lavoratrici interessate, la scrivente Organizzazione Sindacale prende atto di quanto indicato in merito al corretto inquadramento orario di lavoro e della documentazione allegata a supporto.

Come già evidenziato nella nostra precedente comunicazione, con la presente si sollecita il puntuale adeguamento dei nuovi contratti da voi fatti sottoscrivere, in coerenza con quanto risultante dagli atti trasmessi. Si richiama inoltre l'attenzione sul trattamento delle ferie maturate e non godute alla data del subentro.

Ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile, il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda comporta la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro senza interruzione, con integrale mantenimento di tutti i diritti maturati dal lavoratore. Tra questi rientrano anche i ratei ferie residui, che non si estinguono né possono essere cancellati, ma devono essere trasferiti al nuovo datore di lavoro.

Pertanto:

- le ferie maturate e non godute restano nella piena disponibilità delle lavoratrici;
- i residui ferie vengono automaticamente trasferiti alla cooperativa subentrante;
- cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti maturati, inclusi quelli derivanti dalle ferie;
- eventuali accordi organizzativi non possono comprimere diritti già acquisiti.



Il rapporto di lavoro prosegue in piena continuità giuridica ed economica e le ferie pregresse dovranno essere riconosciute e fruite presso il nuovo datore di lavoro nel rispetto della normativa vigente e del CCNL applicato.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte confermato tale principio. In particolare, il Tribunale del Lavoro di Brindisi, con sentenza n. 4190/2011 depositata il 10 novembre 2011, ha affermato che il trasferimento non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma esclusivamente sostituzione del datore, con conseguente conservazione di tutti i diritti maturati, ivi comprese le ferie non godute.

In caso di assorbimento del personale a seguito di cambio appalto o cessione, le ferie maturate e non godute si trasferiscono quindi al nuovo datore di lavoro che subentra nel rapporto, mantenendo integralmente i diritti delle lavoratrici. La monetizzazione delle ferie è ammessa esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro e non in presenza di continuità occupazionale.

Eventuali prassi di liquidazione delle ferie residue tra cooperative possono avvenire solo nell'ambito di accordi sindacali specifici e comunque senza pregiudicare il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie. Il datore di lavoro non può trattenere né cancellare ferie maturate senza consentirne la fruizione o la legittima corresponsione economica nei soli casi previsti dalla legge. Resta pertanto fondamentale il rispetto delle norme.

La presente viene formulata a tutela della corretta applicazione della clausola sociale e dei diritti delle lavoratrici coinvolte.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

12/2/2026

Cordiali saluti

La Segreteria Regionale Sardegna
Cristiana Pisano

